

Quarantena, nel 2022 stop all'indennità di malattia

(Fonte: <https://www.pensionioggi.it/>)

I chiarimenti in un documento dell'INPS. Da quest'anno sparisce anche l'equiparazione a ricovero ospedaliero dei lavoratori fragili che non possano eseguire la prestazione lavorativa in modalità agile.

Dal 1° gennaio 2022 il **periodo trascorso in quarantena** con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva per contatto da COVID-19 dai lavoratori dipendenti del settore privato non sarà più indennizzabile a titolo di indennità di malattia. *Idem* per i **cd. lavoratori fragili** (sia del settore privato che del settore pubblico) che non possano rendere la prestazione lavorativa in modalità agile.

Lo rende noto l'INPS nel [messaggio n. 679/2022](#) pubblicato oggi in cui spiega che il legislatore non ha prorogato oltre il 31 dicembre 2021 l'articolo 26, co. 1 e 2 del dl n. 18/2020 e che, pertanto, le suddette tutele cessano di essere corrisposte dal 1° gennaio 2022.

Le tutele

Come noto l'articolo 1, co. 26 del dl n. 18/2020 per i **lavoratori dipendenti del settore privato** ha equiparato **alla malattia** (con corrispondente indennizzo economico) il **periodo trascorso in quarantena** con sorveglianza attiva, o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva. La norma ha trovato efficacia nel 2020 e nel 2021 (solo dopo un ulteriore stanziamento di risorse) ma non è stata prorogata oltre.

Il comma 2 del predetto articolo 26, inoltre, ha **equiparato a ricovero ospedaliero, l'intero periodo di assenza dal servizio a fronte della presentazione del certificato di malattia attestante una condizione di «fragilità»** per i lavoratori dipendenti - sia del settore privato che del settore pubblico - **che non possano svolgere la propria prestazione lavorativa in modalità agile**. Rientrano in tale definizione i lavoratori in possesso del riconoscimento di una disabilità con connotazione di gravità (ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992) o di certificazione attestante una condizione di rischio determinata da immunodepressione, esiti da patologie oncologiche o svolgimento di relative terapie salvavita.

Stop dal 2022

Ebbene l'INPS spiega che entrambe le tutele **non sono state rinnovate oltre il 31 dicembre 2021** e che, pertanto, per l'anno 2022 non è possibile il riconoscimento delle indennità economiche per gli eventi riferiti alla quarantena e alla tutela dei lavoratori c.d. fragili. Per gli eventi a cavallo degli anni 2021 e 2022 l'indennizzo riguarderà le **sole giornate del 2021** (nei limiti delle risorse stanziare). L'unica tutela rinnovata, infatti, è quella relativa allo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile, sino al 28 febbraio 2022, per le nuove categorie

di lavoratori fragili indicate nel [decreto interministeriale appena adottato](#) che, tuttavia, attiene il rapporto giuslavoristico e non la tutela previdenziale.

Contagio Covid

Resta, invece, sempre indennizzabile come malattia il contagio da COVID-19. Per i **lavoratori del settore pubblico**, inoltre, resta fermo che sia la malattia che la quarantena da COVID-19 continua ad essere equiparata al **ricovero ospedaliero** (art. 87 dl n. 18/2020).

Documenti: [Messaggio Inps 679/2022](#)